

Prot. n. 63674/2019

Torino, 22 luglio 2019

Al Segretario Generale
dott.ssa Daniela Natale

Al Dirigente della Direzione
Finanza e Patrimonio
dott. Enrico Miniotti

Relazione in merito alla sussistenza di debiti fuori bilancio per effetto della sentenza del Tribunale civile di Torino n. 1974/2019 pubblicata il 17.4.2019 (R.G. n. 2229/2016).

a) Premesse.

L'attuale sistema della Formazione Professionale piemontese sul quale si innesta la vertenza di che trattasi prevede, di norma, che l'Amministrazione, nell'ambito di Piani Operativi Regionali e sulla base di Avvisi pubblici finalizzati alla c.d. "chiamata a progetti", disponga l'assegnazione di finanziamenti a favore di agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte per la realizzazione di attività formative, a seguito di presentazione di apposita istanza corredata dai progetti che intendono realizzare (corsi) e previa istruttoria e valutazione degli stessi.

In tale contesto la Città Metropolitana esercita le funzioni regionali in materia di formazione professionale per effetto della delega di cui all'art. 5, comma 3, lett a) della L.R. n. 2015 e, prima di tale data, per effetto del trasferimento delle funzioni in tale ambito disposto a favore delle province piemontesi ex art. 44 della L.R. 44/2000.

Tra l'Amministrazione e le agenzie accreditate per realizzare attività formative a finanziamento pubblico si instaura un rapporto giuridico di natura sovventoria regolato da un atto unilaterale: l'ente formativo beneficiario infatti, ottenuto il finanziamento, sottoscrive un "atto di adesione" nel quale si impegna a rispettare le regole previste nei singoli avvisi pubblici di riferimento. L'agenzia formativa diventa così destinataria di un finanziamento per lo svolgimento di un'attività finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale fissato dall'Amministrazione.

Ai fini dell'effettiva erogazione del finanziamento assegnato, le agenzie formative, a seconda di quanto previsto dai diversi avvisi pubblici di riferimento devono, a conclusione dei corsi, procedere a:

a) qualora si tratti di attività a costo reale, rendicontare all'Amministrazione concedente il contributo le attività svolte e tutte le spese effettivamente sostenute e quietanzate per la realizzazione dei corsi al fine di ottenerne il riconoscimento e, pertanto, il rimborso. Prima di arrivare alla conclusione dei corsi e alla presentazione del rendiconto, è consentito agli enti senza scopo di lucro di richiedere anticipazioni garantite da idonee garanzie fideiussorie;

b) qualora si tratti di attività a costo standard, presentare all'Amministrazione una domanda di rimborso finale in relazione ai corsi svolti e, in esito alle verifiche effettuare d'ufficio e/o in loco, sia durante lo svolgimento delle attività sia ad attività concluse, ottenere il pagamento dell'importo corrispondente alla valorizzazione economica delle attività effettivamente realizzate.

Solo dopo la presentazione del rendiconto finale delle attività svolte e delle spese sostenute e quietanzate (attività a costo reale) ovvero dopo la presentazione della domanda di rimborso sulle attività realizzate (attività a costo standard) e i successivi controlli si determina effettivamente quanto dovuto a titolo di saldo.

b) Caso di specie

Il caso di specie riguarda l'agenzia formativa Associazione Athenay Formazione, un ente senza fini di lucro che, rientrando tra i soggetti di cui alla L.R. 14.4.1995, n. 63, è stato, in pendenza di accreditamento regionale, beneficiario di finanziamenti pubblici di natura sovventoria (provenienti dal Fondo Sociale Europeo, nonché dal Bilancio regionale e statale) destinati alla realizzazione di attività di formazione professionale; l'accREDITAMENTO regionale a favore di Athenay, requisito indispensabile per svolgere attività di formazione con finanziamenti pubblici, è stato revocato dalla Regione Piemonte con Determinazione del competente settore n. 404 del 04.6.2014.

Di seguito la descrizione della vicenda che ha determinato il contenzioso.

Con atto di citazione, notificato in data 18.1.2016, l'agenzia formativa Associazione Athenay Formazione evocava in giudizio la Città Metropolitana di Torino avanti il Tribunale civile di Torino (R.G. 2229/2016) al fine di ottenere la condanna della medesima al pagamento in proprio favore della somma di euro 253.963,01 quale saldo delle fatture di anticipazione n. 99 e di saldo n. 104 del 2013, detratto quanto pagato ai terzi creditori in sede esecutiva, nonché la declaratoria di nullità dei verbali di verifica relativi alla rendicontazione di attività formative dell'Associazione ammesse a finanziamento, determinanti un saldo negativo complessivo a carico dell'Agenzia formativa di euro 139.940,34. In citazione Athenay chiedeva, inoltre, che venisse dichiarata l'illegittimità dell'operato della Città Metropolitana di Torino per presunti ritardi e/o inadempienze nel riconoscimento e pagamento dei finanziamenti di che trattasi, con conseguente domanda

di condanna a corrispondere l'ulteriore somma di euro 363.625,96, quale risultante dalla differenza tra il finanziamento determinato e i costi prodotti da Athenay; il totale delle somme richieste da Athenay ammontava pertanto a complessivi euro 617.588,97.

A seguito di rituale costituzione e difesa in giudizio della Città Metropolitana, la causa veniva decisa con sentenza del Tribunale di Torino n. 1974 del 17.4.2019 che si allega alla presente relazione.

La sentenza resa dal Tribunale di Torino ha accolto parzialmente le domande proposte dalla parte attrice, disponendo la condanna della Città Metropolitana al pagamento a favore dell'agenzia delle seguenti somme:

- euro 160.229,99 in relazione alla fattura di anticipazione n. 99/2013 oltre gli interessi legali sull'importo in parola dalla data della domanda giudiziale (18.1.2016) al saldo;
- euro 94.425,80 ex art. 1224 c.c. per ritardato pagamento della fattura di saldo n. 104/2013;
- euro 19.643,00 (determinati da euro 47,00 per esborsi, euro 13.430,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA, IVA se indetraibile) a titolo di rifusione delle spese di giudizio, oneri di legge compresi.

Per quanto attiene alla esatta quantificazione degli interessi legali calcolati sulla sorte capitale di euro 160.229,99 dalla data della domanda (16.1. 2016) alla data presunta del 31.7.2019, gli stessi sono calcolati secondo il tasso di interesse legale annuo come segue:

anno 2016 - tasso 0,2% dal 16.1.2016 al 31.12.2016 = euro 308,17
anno 2017 - tasso 0,1% dal 01.1.2017 al 31.12.2017 = euro 160,23
anno 2018 - tasso 0,3% dal 01.1.2018 al 31.12.2018 = euro 480,69
anno 2019 - tasso 0,8% dal 01.1.2019 al 31.7.2019 = euro 744,52
e così per un totale di euro 1.693,61.

Esaminate le motivazioni che hanno portato alla condanna, con decreto della Sindaca Metropolitana n. 243-6754 del 20.6.2019, l'Amministrazione è stata autorizzata a proporre appello nei confronti dell'Associazione Athenay Formazione avanti la Corte di Appello di Torino per la riforma della succitata sentenza con istanza di sospensione della provvisoria efficacia della medesima; ciò, anche in considerazione di apposito parere legale, in atti, nel quale si evidenzia che la sentenza risulta censurabile sotto diversi profili, avuto particolare riguardo ai capi di condanna, in quanto, pur prendendo le mosse da una corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nel disporre le condanne di pagamento a carico dell'Ente metropolitano giunge a conclusioni non condivisibili e confliggenti con la disciplina speciale di settore.

In relazione alle somme oggetto di condanna, si precisa che la quota di euro 160.229,99 risulta già accantonata (cap. 8920/2019 - op. cont. n. 2014/741781/1319533), mentre euro 94.425,80 dovuti ex art. 1224 c.c., gli interessi come sopra specificati ed euro 19.643,00 per spese legali devono essere oggetto da parte di questo Ente di iscrizione a bilancio al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria, ancorché in pendenza degli esiti del giudizio di secondo grado.

Quanto sopra è stato oggetto, con nota prot. n. 59111 del 08.7.2019, di comunicazione alla Regione Piemonte, trattandosi di materia che rientra tra le funzioni delegate a Città Metropolitana ai sensi della L.R. 29.10.2015, n. 23 e tenuto conto dell'art. 2 dell'accordo di delega ai sensi dell'art. 123 s.s. del Reg (UE) n. 1303/2013 in essere tra Regione Piemonte - Autorità di gestione del P.O.R. FSE 2014/2020 e Città Metropolitana di Torino – Organismo intermedio, che espressamente prevede in capo a quest'ultima l'impegno a *"gestire il contenzioso relativo alle funzioni delegate, i cui costi saranno coperti a titolo di spese connesse all'esercizio delle funzioni (art. 24, comma 1 L.R. 23/2015)"*.

La presente costituisce altresì parere di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL e art. 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino ai fini della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio.

La Dirigente della Direzione
Formazione professionale e orientamento
Dott.ssa Enrica Pejrolo
(firmato digitalmente)

Allegato: sentenza n. 1974 del 17.4.2019

Prot. n. 63623/2019
Struttura SA1

Torino, 22.7.2019

Al Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Natale

Al Dirigente
della Direzione
Finanza e Patrimonio
Dott. Enrico Miniotti

SEDE

OGGETTO: RELAZIONE TECNICA AL FINE DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 D. LGS. 267/2000 E SMI. SENTENZA CASSAZIONE SS.UU. n. 2753/2019 del 30.1.2019. SPESE DI LITE.

Premesso che:

La Provincia di Torino, alla quale è succeduta *ex lege* la Città metropolitana di Torino, era titolare di una partecipazione societaria in SITAF S.p.A. - Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus S.p.A. (8,694% del capitale sociale) che ha come scopo la costruzione e la gestione di opere di viabilità ed è titolare della concessione per la progettazione, costruzione e l'esercizio del Traforo del Frejus e dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia.

In ossequio alle disposizioni introdotte con la Legge Finanziaria 2008 (art. 3, co. 27 e ss. Legge n. 244/2007 e s.m.i.) e con successiva Legge di Stabilità 2014 (art. 1, co. 569 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.) l'Amministrazione, con la D.G.P. prot. n. 687-34183/2014 del 21.10.2014, avente ad oggetto "*Ricognizione e dismissione di partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Torino. Indirizzi*", nonché con il decreto del Vicepresidente della Provincia di Torino n. 107-37363/2014 del 14.11.2014, avente pari oggetto, aveva dichiarato non sussistenti i presupposti richiesti dalla citata Legge per il mantenimento della partecipazione in SITAF e conseguentemente ne aveva autorizzato l'alienazione, da effettuarsi entro il termine del 31.12.2014 fissato dal legislatore, mediante procedura negoziata, nei termini e con le modalità riportate nello schema di Accordo intitolato "Atto preliminare di vendita di quote azionarie detenute in SITAF S.p.A." tra ANAS S.p.A., Provincia di Torino e Città di Torino per il tramite di FCT HOLDING S.r.l., il cui testo era allegato parte integrante e sostanziale del citato provvedimento.

Pertanto, con "Atto Preliminare di Vendita di Quote azionarie detenute in SITAF S.p.A.", sottoscritto in data 14.11.2014, Provincia e Comune di Torino (quest'ultimo tramite FCT Holding S.r.l. ora S.p.A.) avevano convenuto la cessione ad ANAS (già azionista pubblico della medesima società) delle azioni detenute e complessivamente rappresentative del 19,347% del capitale sociale

di SITAF S.p.A.

Comune e Provincia di Torino avevano deliberato la dismissione delle partecipazioni detenute in SITAF pari, rispettivamente, al 10,653% e all'8,694% e la loro alienazione ad ANAS ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 3, co. 27 e ss. della legge n. 244/2007, successivamente integrato dall'art. 1, comma 569, della legge n. 147/2013. Dette norme, in sintesi, avevano stabilito il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Le condizioni di finanza pubblica avevano imposto, in particolare, alla Provincia ed al Comune di Torino di dismettere le azioni di SITAF destinando i proventi relativi alla riduzione del loro indebitamento.

Poiché la Legge prevedeva che la dismissione dovesse avvenire attraverso una procedura ad evidenza pubblica, Provincia e Comune, tenuto conto del vincolo statutario che imponeva la partecipazione di maggioranza in capo a soci pubblici (art. 6 Statuto di SITAF), avevano deliberato la vendita delle azioni all'unico "socio pubblico" non destinatario della Legge e cioè ad ANAS mediante procedura negoziata, che è una delle procedure ad evidenza pubblica.

L'interesse di Provincia e Comune di Torino a cedere le proprie partecipazioni aveva indotto a ricercare sinergie fra i soci pubblici, nell'ottica di conciliare l'interesse di una sollecita valorizzazione e monetizzazione delle azioni, con quello di evitare una cessione a valori inferiori a quelli di perizia ovvero a quelli altrimenti possibili in una congiuntura di mercato sfavorevole.

Nel Preliminare di vendita le Parti avevano di conseguenza espressamente previsto che la cessione azionaria ad ANAS non avrebbe costituito una cessione fiduciaria quanto invece un primo atto di un modello procedimentale, finalizzato a salvaguardare al meglio le finalità pubbliche volte a realizzare un'ottimale valorizzazione delle quote azionarie. Ciò in quanto ANAS avrebbe proceduto alla vendita sul mercato del 51% solo dopo l'eliminazione di detto vincolo della maggioranza pubblica del capitale azionario dallo Statuto nonché dalla Convenzione di Concessione (cfr. art. 3.2, punto z1) che era stato posto a garanzia dell'ingente credito vantato dall'Erario verso SITAF, pari a circa 1 miliardo di Euro.

Con contratto di compravendita stipulato il 17 dicembre 2014, per atto del Notaio Paolo Silvestro di Roma (rep. 98775/98776 - Raccolta 25035), Provincia e FCT cedevano le azioni rispettivamente detenute in SITAF ad ANAS. La quota di partecipazione di ANAS al capitale sociale di SITAF aumentava dal 31,746% al 51,092%.

Con ricorso avanti il T.A.R. Piemonte R.G. n. 1380/2014, notificato in data 1.12.2014, i soci privati di SITAF e cioè A.T.I.VA. (Autostrada Torino Ivrea Valle d'Aosta) S.p.a., S.I.A.S. (Società Iniziative Autostradali e Servizi) S.p.a., Mattioda Pierino e Figli Autostrade S.r.l. avevano chiesto l'annullamento parziale, previa adozione di misure cautelari presidenziale e collegiale e con istanza di abbreviazione dei termini, della delibera della G.P. n. 687-34183/2014 del 21.10.2014, nonché del decreto del Vicepresidente della Provincia di Torino n. 107-37363/2014 del 14.11.2014, avente pari oggetto, limitatamente ai rispettivi capi 1 f) e 1 g), con i quali si autorizzava l'alienazione della quota di partecipazione al capitale sociale posseduta dalla Provincia nella società SITAF S.p.a., mediante procedura negoziata, secondo le modalità contenute in uno stipulando apposito Accordo

intercorrente tra ANAS, Provincia di Torino e Città di Torino (quest'ultima per il tramite di FCT Holding S.r.l.).

Con il predetto ricorso i soci privati chiedevano inoltre la condanna della Provincia a procedere all'indizione di apposita procedura di evidenza pubblica aperta per la dismissione delle partecipazioni azionarie in discorso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 29, L. 244/2007 e s.m.i.

Con deliberazione della G.P. n. 823-47254/14 del 3.12.2014 veniva autorizzata la costituzione e resistenza in giudizio della Provincia che pertanto si è ritualmente costituita e difesa.

Con decreto del Presidente del TAR Piemonte n. 487/2014 del 4.12.2014 è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche.

Con ordinanza n. 493/2014, depositata il 12.12.2014, il TAR Piemonte ha altresì respinto l'istanza cautelare, sul presupposto che l'interesse azionato dalle Società ricorrenti potesse realizzarsi nella fase di alienazione sul libero mercato delle quote societarie di ANAS e ravvisando, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la preminenza dell'interesse pubblico all'esecuzione degli atti provinciali impugnati, connessi a preminenti esigenze di equilibrio economico-finanziario.

Il T.A.R. Piemonte, con sentenza della I Sezione 10 luglio 2015, n. 1155 affrontava preliminarmente le eccezioni e le respingeva, mentre nel merito respingeva il ricorso compensando tra le parti le spese di lite.

I soci privati di SITAF hanno proposto appello al Consiglio di Stato chiedendo la riforma e/o l'annullamento della sentenza del TAR.

Il Consiglio di Stato, con sentenza della V Sezione 7 giugno 2016, n. 2425 (notificata alla Città metropolitana il 26.7.2016) ha accolto il ricorso di primo grado ritenendo illegittimo l'utilizzo di una procedura negoziata senza bando per la cessione delle azioni, in quanto ad avviso del Collegio non riconducibile alle "procedure ad evidenza pubblica" di cui alla L. 24 dicembre 2007, n. 244. Nel motivare l'accoglimento del ricorso il Collegio ha altresì affermato che la previsione di proprietà pubblica della maggioranza delle azioni, contenuta nello Statuto di SITAF, fosse da ritenere efficace tra i soli contraenti e destinata a "soccombere" di fronte alle successive previsioni normative primarie di cui alla L. 244/2007.

Con ricorso *ex art.* 112 c.p.a. avanti il C.d.S, notificato il 17.8.2016, le società A.T.I.V.A. S.p.a., S.I.A.S. S.p.a. e Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l. chiedevano che venisse ordinato alla Città metropolitana di Torino di ottemperare alla sentenza resa tra le parti dal Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2425/2016, depositata il 7.6.2016, mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per la cessione della quota azionaria detenuta dall'Ente in SITAF S.p.a., anche tramite l'eventuale declaratoria di inefficacia degli atti assunti dalla Città Metropolitana con ANAS s.p.a. e la nomina di un commissario *ad acta*. La Città metropolitana si è costituita nel predetto giudizio (decreto della Sindaca metropolitana prot. n. 344-24570 del 9.9.2016).

Ritenuta la sentenza del Consiglio di Stato censurabile sotto il profilo dell'eccesso di potere giurisdizionale, la Città metropolitana di Torino ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione (decreto della Sindaca n. 345 - 24557/2016 del

9.9.2016 con cui è stato affidato il patrocinio della Città Metropolitana nel predetto giudizio, con poteri anche disgiunti, al prof. avv. Carlo Emanuele Gallo, al prof. Avv. Giuseppe Di Chio ed all'avv. Carlo Merani del Foro di Torino, con elezione di domicilio presso il prof. avv. Alberto Romano in Roma, Lungotevere Sanzio n. 1).

La notifica del ricorso per l'ottemperanza ha comportato la necessità per la Città metropolitana di Torino, il Comune di Torino ed ANAS di svolgere le attività di esecuzione delle sentenze non passate in giudicato. A tal fine, e senza per questo prestare acquiescenza alle sentenze del Consiglio di Stato né rinunciare all'impugnazione proposta nei confronti delle medesime, la Città metropolitana di Torino, FCT, nell'interesse del Comune di Torino, e ANAS hanno ribadito l'interesse e la volontà di procedere alla dismissione dell'intero pacchetto di azioni SITAF operando congiuntamente anche al fine di conseguire il miglior vantaggio economico derivante dall'incasso del premio di maggioranza nell'ipotesi di vendita al mercato della partecipazione di maggioranza di diritto in SITAF e per questo hanno convenuto di procedere all'alienazione sul mercato dell'intero pacchetto azionario di loro spettanza con le modalità riportate nello schema di "Accordo per la vendita di quote azionarie detenute in SITAF S.p.A. in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 2424/2016 e 2425/2016" tra ANAS S.p.A., Città metropolitana di Torino e Città di Torino per il tramite di FCT HOLDING S.p.A. (il testo è stato approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano prot. n. 34200/2016 del 22.12.2016, firmato digitalmente dalle parti e repertoriato al n. 221 in data 23.2.2017 dalla Città metropolitana).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2753/2019 depositata il 30.1.2019, applicando l'interpretazione restrittiva della possibilità di impugnare le sentenze del Consiglio di Stato che è stata introdotta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 6/2018, hanno respinto il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 2425/2016 ritenendo che nel caso di specie il Consiglio di Stato non avesse superato il limite esterno della giurisdizione e non avesse quindi invaso la sfera di attribuzioni proprie del Legislatore, *"attenendosi al compito interpretativo ad esso proprio, ricercato la voluntas legis applicabile nel caso concreto ..., pur non desumendola solo dal tenore letterale delle singole disposizioni bensì dalla ratio che il loro coordinamento sistematico disvela"*

La Suprema Corte ha condannato i ricorrenti in Cassazione (Città metropolitana di Torino e ANAS S.p.A.) al pagamento in favore di ATIVA S.p.A., S.I.A.S. S.p.A., MATTIODA PIERINO & FIGLI AUTOSTRADE S.r.l. delle spese di lite per un totale di euro 8.954,72 (comprensivo di IVA e accessori di legge ed euro 200,00 per esborsi) ed al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, di euro 1.036,00.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dato atto che, ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, gli atti connessi ai procedimenti giudiziari citati, per quanto attiene al merito delle controversie, sono riconducibili alla competenza tecnica del Servizio Partecipazioni e dell'organo di indirizzo politico pro-tempore competente; per quanto attiene invece gli atti di costituzione in giudizio questi sono stati assunti per competenza su proposta del Servizio Avvocatura da parte dell'organo di direzione

politica competente;

Richiamata la dichiarazione prot. n. 56123 del 27.6.2019 con la quale il Segretario Generale – Unità specializzata Avvocatura attesta l'esistenza di debito fuori bilancio di cui può essere riconosciuta la legittimità, ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. a) del D. lgs. 267/2000 così come modificato con D. Lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza della Cassazione SS.UU. n. 2753/2019 del 30.1.2019 oggetto della presente Relazione;

Richiamata la “Direttiva su procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio” prot. n. 60752 del 11.7.2019, a firma congiunta del Direttore Generale e del Segretario Generale, in cui è stabilito espressamente che “(...) *Nel caso delle sentenze di condanna, la competenza per la predisposizione della proposta consiliare, è in capo al Dirigente della direzione interessata cui è ricondotta la controversia. (...)*”;

Precisato che con email del Direttore Generale del 18 luglio 2019 la proposta di deliberazione per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive sarà istruita dall'Unità Specializzata Avvocatura;

Dato atto che le spese di lite per le quali la Cassazione ha condannato la Città metropolitana al pagamento in favore di ATIVA S.p.A., S.I.A.S. S.p.A., MATTIODA PIERINO & FIGLI AUTOSTRADE S.r.l., come sopra quantificate, trovano copertura in apposito capitolo del PEG 2019 per le quali l'Unità Specializzata Avvocatura provvederà all'adozione dei necessari provvedimenti di impegno e liquidazione;

La presente Relazione costituisce altresì parere di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL e art. 48 dello Statuto della Città metropolitana di Torino, per quanto di competenza della Direzione scrivente, ai fini della proposta di deliberazione consiliare prot. n. _____ che l'Unità Specializzata Avvocatura istruirà per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Il dirigente della
Direzione Servizi alle Imprese, SPL e Partecipazioni
Fortunato Asprea
(f.to digitalmente)

TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE LAVORO. SENTENZA N. 1793/2019 DEL 20/6/2019.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
al fine del riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio
art. 194 c.1 lett. a) del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Il sig. Lovisco Domenico, ex dipendente della Città Metropolitana di Torino transitato presso la Regione Piemonte per effetto delle Legge 56/2014 e della Legge Regionale 23/2015 e posto in distacco presso la Città Metropolitana di Torino a seguito degli accordi e convenzioni sottoscritte dai due enti in applicazione della legge regionale sopra richiamata, richiedeva alla Regione Piemonte (nei cui ruoli era inserito) di essere trasferito presso altro ufficio della Regione stessa. Di conseguenza la Regione richiedeva nulla-osta al trasferimento alla Città metropolitana che veniva rilasciato condizionatamente alla sostituzione in considerazione degli accordi sottoscritti che prevedevano l'assegnazione all'ente di un contingente di personale ivi individuato.

Successivamente il Sig. Lovisco Domenico presentava ricorso avanti al Tribunale di Torino – sezione Lavoro, notificato il 5.4.2019 chiedendo l'accertamento del suo diritto di essere trasferito presso la Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informatici e Corecom della struttura del Consiglio Regionale piemontese.

Con sentenza n. 1080/2019, in data 20 giugno 2019 del Tribunale di Torino- sezione lavoro, si rilevava che "entrambe le amministrazioni convenute, costituendosi in giudizio, hanno dato atto che, con decorrenza dal 1° giugno 2019 , è stato disposto il trasferimento del ricorrente alla destinazione richiesta".

Il trasferimento del sig. Lovisco Domenico è stato effettuato con disposizione del competente organo della Regione Piemonte, titolare del rapporto di lavoro ed unico soggetto legittimato ad assumere tale provvedimento.

Il giudice, essendo quindi cessata la materia del contendere, ha stabilito che l'onere delle spese processuali deve essere ripartito secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. Civ., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Cass. Civ., sez. lav., 11 gennaio 1990, n. 46; Cass. Civ., sez. II, 27 marzo 1999, n. 2937) e pertanto condanna la Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte, in solido tra loro, all'immediato pagamento, a favore di Domenico Lovisco di euro 7.025,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA, se dovuta e CPA a titolo di refusione delle spese processuali, oltre successive occorrente.

Con nota n. 61599 del 16.07.2019 l'Avvocatura dell'ente ha comunicato quanto dovuto da questa amministrazione e concordato con il difensore della Regione Piemonte, pari ad euro 5,125,16

DIREZIONE RISORSE UMANE 1



Città metropolitana di Torino

corrispondente alla metà della somma indicata nel deconto trasmesso dal legale di parte avversa di euro 10.250,32.

Pertanto è necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) sentenze esecutive del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. in considerazione degli elementi sopra riportati, per un importo complessivo di euro 5.125,16.

Il Dirigente
(dott. Vincenzo Colletta)
firmato digitalmente

"La presente costituisce altresì parere di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL e art. 48 dello Statuto della Città metropolitana di Torino ai fini della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio."

DIREZIONE RISORSE UMANE 1

Corso Inghilterra 7 – 10138 – Torino (TO) Tel. 011 8617250 – vincenzo.colletta@cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

Prot. n. 63276/2019
Struttura: SA02

Torino, 19 luglio 2019

Al Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Natale
Unità Specializzata Avvocatura

Oggetto: Sentenza del TAR Piemonte n. 143/2019 del 06/02/2019.

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 56123 del 27/06/2019 riportante in allegato la dichiarazione che alla data del 15 giugno 2019 esisteva un debito fuori bilancio del quale poteva essere riconosciuta la legittimità ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000 derivante dalla sentenza del TAR Piemonte, Sez. II, n. 143/2019 del 06/02/2019, pronunciata nella causa R.G. n. 201/2018, proposta dall'Ente Nazionale per la Protezione Animali (ENPA onlus) e dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane avverso il Programma di contenimento del cinghiale sul territorio della Città metropolitana di Torino per l'anno 2018 (materia delegata dalla Regione Piemonte), con condanna dell'Ente alla rifusione delle spese legali per un totale di euro 7.136,48 (comprensivo di IVA ed accessori di legge), si precisa quanto segue:

Vista la Legge 11/02/1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l'art. 19, comma 2, il quale prevede che per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico ed artistico, nonché per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, le Regioni provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia;

Vista la Legge regionale 27/01/2000, n. 9 Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996 n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 "Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi" e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate";

Vista la L.R. 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca"(oggi non più vigente a seguito dell'emanazione della L.R. 22/01/2019 n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale") che attribuiva alle Province e alla Città metropolitana di Torino il rilascio di autorizzazioni concernenti il controllo e l'immissione di fauna selvatica";

Vista la legge regionale 23/2015, emanata a seguito della riforma nazionale delle province (L. 56/2014) che ha confermato, per quanto attiene la gestione faunistica in Piemonte, la delega in capo agli Enti di area vasta e pertanto per il nostro territorio, alla Città Metropolitana;

1/3

Vista la Legge regionale 19/06/2018 n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

- atteso che nel 2000, in seguito al notevole incremento numerico delle popolazioni di cinghiale verificatosi negli ultimi decenni su tutto il territorio piemontese, tale da determinare un significativo aumento dell'impatto della specie nei confronti delle attività antropiche, la Regione Piemonte ha emanato una legge speciale (L.R. 27/01/2000, n. 9) "Misure straordinarie ad integrazione delle LLRR 70/96, 47/89 e 36/89" che ha introdotto alcune deroghe rispetto a quanto previsto dalla Legge nazionale 157/92 art. 19 per il contenimento del cinghiale, segnatamente la possibilità di ricorso a cacciatori nominativamente autorizzati quali operatori e agli ATC e CA quali soggetti attuatori degli interventi e il non necessario e preventivo assenso dell'ISPRA all'adozione dei piani;
- tale disposto normativo prevede, all'art. 3, comma 2, che gli Enti di gestione delle aree protette regionali e le Province predispongano annualmente, ciascuno per i territori di propria competenza, un motivato programma per il controllo del cinghiale; la Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, come Ente subentrato, ha pertanto redatto sin dal 2000 piani quinquennali e programmi annuali di controllo della specie;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39172/2015 del 15/12/2015 veniva approvato il "Piano per il controllo del cinghiale nella Città Metropolitana di Torino" anni 2015/2019, riportante obiettivi ed azioni relative al contenimento del suide finalizzati a renderne la presenza compatibile con le attività agro-silvo-pastorali, la sicurezza stradale e a contenere l'allarme sociale causato dalla presenza del cinghiale anche in contesti urbani e periurbani;
- il successivo decreto del Consigliere delegato n. 533-33571/2017 del 22/12/2017, in ossequio ai disposti della L.R. 9/2000 e della D.C.P. n. 39172/2015 del 15/12/2015 ha approvato il "Programma per il contenimento del cinghiale sul territorio della Città Metropolitana di Torino. Anno 2018";
- il 17/02/2019 con ricorso n. di registro generale 201/2018 del TAR Piemonte, integrato da motivi aggiunti depositati il 24/07/2018, l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA onlus) e la Lega Nazionale per la Difesa del Cane hanno impugnato il sopra citato decreto del Consigliere delegato del 22/12/2017 nonché il successivo decreto del Consigliere delegato n. 185-11480/2018 del 09/05/2018 che nel frattempo aveva abrogato il "Programma per il contenimento del cinghiale sul territorio della Città Metropolitana di Torino. Anno 2018" di cui al decreto del Consigliere delegato n. 533-33571/2017 del 22/12/2017, approvando un nuovo Programma;
- nel ricorso presentato i richiedenti formulavano profili di censura inerenti la mancanza del preventivo parere dell'ISPRA, la mancanza di metodi di controllo ecologici della specie e ipotizzavano un vizio di legittimità costituzionale della L.R. 9/2000 in ragione delle deroghe introdotte rispetto a quanto previsto dall'art. 19 della legge quadro nazionale, n. 157/92;

- il TAR Piemonte, con sentenza n. 143/2019, depositata il 06/02/2019, ha dichiarato improcedibili i ricorsi introduttivi e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando come il Programma per l'anno 2018 sia stato abrogato dall'Ente in autotutela e come il secondo, approvato nel maggio 2018, abbia ormai esaurito i suoi effetti;

- il Collegio ha inoltre vagliato, sotto il profilo del c.d. "soccombenza virtuale" ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, l'ipotetica fondatezza dei ricorsi, osservando in estrema sintesi quanto segue: "se il presente giudizio fosse pervenuto ad una definizione nel merito anziché ad una pronuncia di improcedibilità, il collegio avrebbe certamente sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della L.R. 9/2000 dinanzi la Corte Costituzionale, attivando un giudizio dall'esito pressochè scontato visti i precedenti in termini della stessa Corte riferiti a normative analoghe a quella piemontese".

La sentenza 143/2019 del 06/02/2019 del TAR Piemonte ha condannato la Città Metropolitana di Torino a rifondere alla parte ricorrente (ENPA + Lega Nazionale per la Difesa del Cane) le spese di lite, liquidate per intero in euro 4.000,00, oltre a oneri accessori e al rimborso del contributo unificato e così per complessivi euro 7.136,48;

Con comunicazione del 27/03/2019, lo Studio Legale Stefutti via Tripoli, 25 Torino (C.F. STFVNT69R58H501Y) ha presentato per conto delle Associazioni rappresentate il deconto delle somme dovute dalla Città Metropolitana per il ricorso di cui in oggetto, per le prestazioni legali rese a favore dei propri assistiti, per una somma complessiva di euro 7.136,48 (di cui euro 5.836,48 per onorari, spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22% ed euro 1.300,00 per contributo unificato) chiedendo il pagamento in favore dello Studio medesimo sulla scorta di apposite liberatorie.

Si ritiene sussistano, per quanto sopra, le motivazioni per il riconoscimento del debito di euro 7.136,48, derivante dalla sentenza 143/2019 del 06/02/2019 del TAR Piemonte.

La presente costituisce altresì parere di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL e art. 48 dello Statuto della Città metropolitana di Torino ai fini della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Direttore
della Funzione Specializzata
Tutela Fauna e Flora
Dott Mario Lupo
firmato digitalmente

